

Sezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027

L'articolo 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che "il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto". Con la presente sezione si prevede la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027.

CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Nella stesura della presente sezione si è preliminarmente tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa ricadenti su questa Amministrazione, come previsti dall' art. 1, comma 557, 557-bis e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

<i>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi a rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e, occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: <i>lettera abrogata;</i> razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali i organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	---

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti, il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 893.947,68 come di seguito calcolato:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 C. 557 L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 891.797,34	€ 885.720,79	€ 904.324,60	€ 893.947,68

3.3.1 CALCOLO FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

L'art. 33, comma 2, del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, prevedendo:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità st anziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle „unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le

modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; Le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

La Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, ha fornito indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti; In ultimo si deve tener conto dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e della rilevata non applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativa al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Alla luce della normazione innanzi richiamata è possibile procedere alla verifica della situazione dell'Ente. A tal fine si è ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni, come previste dal DM 17 marzo 2020, nonché della peculiare situazione dell'Ente.

Si riportano di seguito i calcoli effettuati ai fini della determinazione degli spazi finanziari a disposizione dell'Ente per assunzioni a tempo indeterminato.

3.3.2 Calcolo del rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- per **spesa del personale** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- **entrate correnti**: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate **al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità** stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

L'art. 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020, prevede che, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Il D.M. 21 ottobre 2020, prevede inoltre, che in presenza di convenzioni di segreteria tra enti, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Il calcolo del valore medio delle entrate correnti dell'ultimo triennio (2021/2022/2023) al netto del fondo crediti dubbia esigibilità come risultante dal rendiconto di gestione 2023 è il seguente:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Dati da consuntivi approvati	€ 4.900.475,26 (a)	€ 5.366.202,15 (b)	€ 5.244.652,77 (c)
FCDE 2023	969.796,58 (d)		
Media Entrate al netto FCDE <small>(media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)</small>	<u>€ 4.200.646,81</u> (a-d)+(b-d)+(c-d)/3		

Siffatto valore medio deve essere rapportato alla **spesa del personale**, come risultante dall'ultimo schema di rendiconto di gestione approvato, che risulta essere pari a **€ 825.213,44**.

Il rapporto di incidenza percentuale tra spesa del personale e media entrate per il Comune di Vitulazio risulta essere il seguente:

Spese del personale 2023/Media entrate triennio precedente al netto del FCDE $825.213,44 / 4.200.646,81 = 19,64 \%$

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

Il Comune di Vitulazio si colloca nella fascia demografica di cui alla lettera e) avendo n. 7.703 abitanti alla data del 31.12.2023. Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto -legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti (tab. 1);
- i valori calmierati, da applicare per l'anno 2023, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 (tab. 2);
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale (tab. 3).

FASCIA DEMOGRAFICA	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 - DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 - DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 -DM 17 marzo 2020
<i>e)</i>	<i>5.000-9.999</i>	<i>26,9 %</i>	<i>25,00 %</i>	<i>30,9 %</i>

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono così collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il Comune di Vitulazio, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 19,64 % si colloca nella FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI - poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (26,9 %).

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato previsto per l'anno 2024 di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite, ai sensi dell'art. 7 del DM 17 marzo 2020 non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

3.3.3. Calcolo dell'incremento

Lo spazio finanziario teorico aggiuntivo per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate al netto FCDE * % tabella 1) – (meno) Spese di personale 2023

(€ 4.200.646,81 * 26,9 %) – (meno) € 825.213,44 = € 304.760,56

Il Comune può pertanto procedere ad assunzioni nell'anno 2025 solo entro il valore dell'incremento calmierato di € **304.760,56**.

3.3.4 Calcolo delle capacità assunzionali per lavoro flessibile

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone all'art. 4-bis che "All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, prevede che: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."

Alla luce di quanto disposto dal vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, ai fini delle assunzioni per lavoro flessibile questo Comune deve rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Tra i contratti di tipo flessibile ammessi dalla legislazione vigente, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- i contratti di formazione e lavoro;
- i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga.

Per il Comune di Vitulazio il limite di spesa per lavoro flessibile è pari ad euro € 203.480,17. L'Ente, pertanto, ha facoltà di effettuare assunzioni a termine con contratti di lavoro flessibile entro lo spazio finanziario di **€ 203.480,17**.

3.3.5 Assunzioni etero finanziate

Il comma 801 dell'art. 1 della L. n. 178/2020 dispone che "per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

Quest'ultima norma sancisce la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Dunque, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019.

Pertanto la spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all'art. 1 comma 797 e ss. L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

La legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) al comma 734 dell'art. 1 recita, inoltre: "All'articolo 1, comma 449, lettera d- quinquies)

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500»».

Con tale disposizione normativa il Legislatore ha inteso fissare le modalità per il raggiungimento dei LEP che riguardano il numero ideale di assistenti sociali da impiegare presso ciascun Ente, in un rapporto di un operatore ogni 6.500 abitanti, da conseguire entro l'annualità 2026, fornendo, uno strumento per garantire omogeneità sul territorio nazionale di erogazione e fruizione dei servizi di prossimità socio-assistenziali.

3.3.6 Piano occupazionale 2025/2027

Le politiche assunzionali dell'Ente per il triennio 2025/2027 sono riportate nel seguente piano occupazionale, articolato per anni. Per il 2025 si è tenuto conto che il Comune può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro il valore dell'incremento calmierato di € 304.760,56. Per gli anni 2026 e 2027 le politiche assunzionali dell'Ente sono suscettibili di modifica in ragione delle risultanze dei rendiconti di gestione degli anni 2024 e 2025.

Per l'anno 2025 si procederà a concludere le procedure di reclutamento già programmate e avviate a valere sui piani assunzioni 2023 e 2024 e all'avvio delle procedure di reclutamento dell'anno 2025, valutando quale forma di reclutamento utilizzare tra quelle alternative indicate in programmazione.

ANNO 2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

N°	Area	Profilo Professionale	Impiego	MODALITA' DI ASSUNZIONI						Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
				Concorso	Mobilità	Scorrimento graduatoria	Progressione e tra le Aree Art. 15 CCNL 16/11/2022	Progressione tra le Aree Art. 13 c.6 CCNL 16/11/2022	Trasformazioni da tempo parziale e tempo pieno	
1	ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo contabile	Tempo parziale 18h settimanali	X		X				14.679,43
1	ISTRUTTORI	Istruttore Tecnico	Tempo Parziale 18h	X		X				14.679,43
TOTALE										29.358,86

La spesa derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato (euro 29.358,86) risulta contenuta entro il limite dell'incremento consentito di euro 304.760,56.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Area	Profilo Professionale	Impiego	MODALITA' DI ASSUNZIONE				Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
			Art. 14 CCNL	Art. 1, c. 557, L. 311/2004	Art. 110 Tuel	Art. 90 Tuel	
9							
FUNZIONARI	Funzionario amministrativo	Parziale (12 h)		X			€ 5.188,60
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	Pieno				X	€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	Pieno				X	€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	Parziale (12 h)		X			€ 4.781,90
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	Parziale (12 h)		X			€ 4.781,90
ISTRUTTORI	Istruttore Tecnico	Parziale (12 h)		X			€ 4.781,90
ISTRUTTORI	Istruttore di vigilanza	Parziale (12 h)		X			€ 4.781,90
TOTALE							€ 81.699,00

La spesa derivante da nuove assunzioni a tempo determinato euro 81.699,00 oltre agli emolumenti di cui all'art. 90 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 quantificati in € 24.760,00 comprensivi di oneri a carico dell'Ente pari ad € 4.760,00, per un totale complessivo di € 106.459,00 risulta contenuta entro il limite di spesa per il lavoro flessibile di euro di € 203.480,17.

Nelle more del perfezionamento delle procedure per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sono sempre autorizzate le assunzioni a tempo determinato – anche se non espressamente previste dal piano - dei medesimi profili professionali, entro il limite del tetto di spesa del lavoro flessibile 2009 e del tetto di spesa storico del personale.

ANNO 2026

La programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato relative all'anno 2025, sarà effettuata in ragione delle risultanze dei rendiconti di gestione.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Area	Profilo Professionale	Impiego	MODALITA' DI ASSUNZIONE				Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
			Scorrimento o Graduatoria	Art. 1, c. 557, L. 311/2004	Art. 110 Tuel	Art. 90 Tuel	
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	Pieno				X	€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	Pieno				X	€ 28.691,40
TOTALI							€ 57.382,80

La spesa derivante da assunzioni a tempo determinato già programmate per l'anno 2026 (euro 57.382,80) oltre agli emolumenti di cui all'art. 90 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 quantificati in € 24.760,00 comprensivi di oneri a carico dell'Ente pari ad € 4.760,00, per un totale complessivo di € 82.142,80 risulta contenuta entro il limite di spesa per il lavoro flessibile di euro di € 203.480,17

Nelle more del perfezionamento delle procedure per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sono sempre autorizzate le assunzioni a tempo determinato – anche se non espressamente previste dal piano - dei medesimi profili professionali, entro il limite del tetto di spesa del lavoro flessibile 2009 e del tetto di spesa storico del personale.

ANNO 2027

La programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato relative all'anno 2027, sarà effettuata in ragione delle risultanze dei rendiconti di gestione.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Area	Profilo Professionale	Impiego	MODALITA' DI ASSUNZIONE				Spesa annua prevista (comprensiva di oneri al netto dell'IRAP)
			Scorrimento Graduatoria	Art. 1, c. 557, L. 311/2004	Art. 110 Tuel	Art. 90 Tuel	
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	Pieno				X	€ 28.691,40
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo	Pieno				X	€ 28.691,40
TOTALI							€ 57.382,80

La spesa derivante da assunzioni a tempo determinato già programmate per l'anno 2027 (euro 57.382,80) oltre agli emolumenti di cui all'art. 90 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 quantificati in € 24.760,00 comprensivi di oneri a carico dell'Ente pari ad € 4.760,00, per un totale complessivo di € 82.142,80 risulta contenuta entro il limite di spesa per il lavoro flessibile di euro di € 203.480,17

Nelle more del perfezionamento delle procedure per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sono sempre autorizzate le assunzioni a tempo determinato – anche se non espressamente previste dal piano - dei medesimi profili professionali, entro il limite del tetto di spesa del lavoro flessibile 2009 e del tetto di spesa storico del personale.

